

SCUOLA E LAVORO

s.n.a.o.s. s.s.s. aderenti alla F.I.S.

La protesta studentesca

E' esplosa la protesta studentesca. I cosiddetti ragazzi del '93, di un novantatré che ormai volge al termine, hanno impugnato l'arma della contestazione contro il testo di Riforma della secondaria superiore licenziato dal Senato nel mese di ottobre e contro i decreti della Finanziaria in corso di approvazione, in particolare quello riguardante l'autonomia dei singoli istituti.

Nei giovani, che non si sono schierati contro la Riforma, ormai sentita come una necessità ineludibile, ma soltanto contro uno schema di riforma ritenuto contrario ai loro interessi ed ambiguo anche per le numerose deleghe a decreti ulteriori, è presente una grande incertezza circa i ruoli e la condizione dei diversi protagonisti. E' latente, infatti, nella protesta la scarsa considerazione in cui è tenuta la classe docente, se sono attendibili i risultati dall'indagine dello IARD, secondo la quale la maggior parte degli studenti della scuola superiore ritiene i propri docenti impreparati sia sul piano relazionale che sul piano delle conoscenze specifiche relative alle discipline che insegnano. Se fosse vero quanto gli studenti affermano, sarebbe vero anche quanto noi andiamo sostenendo da diversi anni, e cioè che dietro il paravento della professionalità sbandierata da tanta parte dei docenti, arrogantemente arroccata su posizioni, tutto sommato, di chiusura verso le forme di partecipazione dei giovani al processo di formazione, si è celato un pauroso vuoto, un baratro colmato, il più delle volte, con atteggiamenti e posizioni spesso di facile accondiscendenza e di ipocrisia comportamentale, che i giovani, al di là del tornaconto contingente, non accettano perchè consapevoli del danno arrecato alla loro preparazione.

Ma torniamo ai motivi dichiarati della protesta studentesca, ormai dilagante su tutto il territorio nazionale, al momento senza profonde differenze politico-ideologiche, nonostante le diverse sfaccettature, e cerchiamo di capirli:

1) i giovani non sono contro la Riforma della scuola superiore perchè tutti hanno la chiara

consapevolezza che nessun assetto, per quanto forte, può durare così a lungo quanto è durata la sistemazione sostanzialmente gentiliana della scuola. Le esigenze della società postindustriale non tollerano più la dico-

spazio necessario per ridurre e contenere gli effetti devastanti del tecnologicismo e dell'operativismo sul piano formativo, crei meccanismi mentali e professionali flessibili, rinvii il momento della specializzazione al postse-

ELEZIONI

Il Sindacato Sociale Scuola prende atto dei risultati delle elezioni svoltesi in varie parti d'Italia e rileva con soddisfazione che gli steccati ideologici-partitici sono crollati e la nuova cultura politica si sta facendo strada, anche se permangono ancora, solo in alcune grandi città, segni di vecchie logiche di schieramento.

Nei centri più piccoli, dove la conoscenza è più forte, gli uomini hanno vinto. Potrebbe essere questa una nuova fase di avvio per una riconciliazione degli onesti con la politica.

tomia fra scuola umanistica e scuola tecnica e prescrivono perentoriamente la indilazionabilità di una riforma che riduca le differenze, dia al sapere umanistico e al sapere scientifico lo

condario e lasci ai giovani che non intendono continuare oltre l'obbligo dei dieci anni opzioni più semplici.

Francesco Pezzuto

(continua in quarta pagina)

Lavoro straordinario docenti e A.T.A.

COMPENSO INCENTIVANTE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Gabinetto)

Accordo riguardante l'erogazione, in sede di negoziazione decentrata nazionale del compenso per lavoro straordinario al personale A.T.A. per il periodo 1 gennaio - 31 agosto 1993 e del compenso incentivante, dell'indennità di istituto e del compenso per lavoro straordinario al personale della scuola per l'anno scolastico 1993/94.

L'anno 1993, il giorno 26, del mese di novembre, alle ore 15, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione - viale Trastevere, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, prevista dall'art. 45 del D.L.vo n. 29 del 3 febbraio 1993;

(Omissis)

Viene concordato

DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Con il presente accordo vengono disciplinati i criteri per l'erogazione al personale del comparto scuola del compenso incentivante, dell'indennità di istituto e del compenso per lavoro straordinario per l'anno scolastico 1993-94 — periodo 1 settembre 1993-31 agosto 1994 —, e per l'anno scolastico 1994-95 periodo 1 settembre - 31 dicembre 1994.

Corretta amministrazione

Un caso significativo

In alcune fasi della battaglia sindacale la FIS ha affrontato il problema dell'affidamento agli Istituti cassieri dei fondi a disposizione delle singole scuole, lamentando la tendenza delle Banche affidatarie a tenere bassi gli interessi da corrispondere alle scuole stesse.

In alcune occasioni abbiamo sostenuto l'impegno dei Presidi ad esigere un trattamento consono agli interessi della comunità scolastica. Raramente ci era capitato che il Preside fosse indotto dal pungolo del Presidente del Consiglio d'Istituto a chiedere l'aumento del tasso d'interesse alla Banca responsabile di averlo abbassato addirittura fino al 0,32%.

E' il caso del prof. Michele Falcone e del prof. Nicola Mastroianni, rispettivamente Presidente del Consiglio d'Istituto e Preside del Liceo classico "G. Bruno" di Maddaloni (Caserta), caso addirittura impressionante per i risvolti di carattere disciplinare a cui il Presidente del Consiglio d'Istituto, nello stesso tempo docente del predetto Liceo, è stato sottoposto.

Pubblichiamo volentieri la nota fattaci pervenire, insieme con l'interrogazione parlamentare, tralasciando i numerosi articoli di giornale che hanno trattato il caso e facciamo nostre tutte le motivazioni addotte, nella certezza che il Ministero P.I. revochi i provvedimenti posti in essere (certamente su solerte segnalazione del Provveditore Carfagna) e nell'auspicio che simili vergognosi avvenimenti non abbiano più a ripetersi, se dovesse continuare il regime di deposito presso le Banche dei fondi degli Istituti scolastici, di cui la Finanziaria '94, in discussione al Parlamento, prevede l'affidamento alle Poste dal 1 gennaio 1994.

Spett.le Redazione

Mi permetto di segnalare questa mia "storia", allegando alla presente copia di due articoli apparsi sulla pagina provinciale e regionale dei quotidiani "Il Giornale di Napoli" e "Roma" e di un'interrogazione parlamentare perchè ritengo che essa non sia dissimile da tante altre tenute sepolte sotto la coltre dell'omertà, dell'indifferenza e della timorosa diffidenza della gente, in un momento in cui si chiede a viva voce la collaborazione dei cittadini, verso, appunto, le stagnanti istituzioni dello Stato.

Eletto nel mese di gennaio dello scorso anno Presidente del Consiglio d'Istituto nel quale ho insegnato, mi sono reso colpevole del grandissimo delitto di aver difeso gli interessi dello Stato, avendo voluto, come era mio precipuo dovere, denunciare alle Autorità preposte, anche se, almeno fino ad oggi, sembrano sonnecchiare, il gravissimo danno erariale subito dall'Istituto per effetto di un annoso bassissimo tasso d'interesse, corrisposto in ragione dello 0,32 per cento, subito balzato, a partire dal 1 aprile 1992, e solo per le vive e indeclinabili mie proteste, all'8 per cento.

E se a ciò si aggiunge che in una relazione si legge che "l'applicazione di bassi tassi d'interesse è un FENOMENO diffuso nelle scuole della Provincia di Caserta", si deve ipotizzare una ventennale ignoranza quasi generalizzata e, quindi, dello stesso Provveditorato che, avendo compiti di verifica sugli atti amministrativi e contabili, non si è mai accorto, nel corso degli anni, dello strano "fenomeno", oppure è d'obbligo, per i tempi correnti, supporre l'esistenza di una "Tangentopoli" anche nelle scuole.

E poichè non ho voluto tenere in alcuna considerazione le varie sollecitazioni, pervenutemi da più parti, "di non dovermi interessare di fatti amministrativi, contabili e bancari", sono stato fatto oggetto di una inaudita e ignominiosa attività persecutoria, messa in atto da un vero e proprio complotto, ad ogni livello, fiducioso nel protezionismo impunitivo, che ha segnato il suo epilogo in una moderna farsa pirandelliana, in un decreto di trasferimento d'Ufficio per incompatibilità ambientale, pur se nella stessa nota provveditoriale mi "è riconosciuto alla base del mio comportamento un indubbio valore etico", e mi è assegnata la sede di Capua, "la più agevole per me, residente a Casagiove, e la meglio collegata con mezzi pubblici".

Fiducioso nella "Giustizia", ho

(continua in seconda pagina)

(continua in quarta pagina)

COMPENSO

2.2. Per il periodo 1 gennaio 31 agosto 1993 alle risorse finanziarie per lavoro straordinario continua ad accedere il personale della scuola secondo le disposizioni vigenti antecedentemente al presente accordo.

2.3 A decorrere dall'anno scolastico 1993-94 allo stanziamento per lavoro straordinario e per fondo di incentivazione può accedere il personale docente, educativo ed A.T.A., di ruolo, supplente annuale o temporaneo nominato per un periodo non inferiore a 5 mesi continuativi, in attività di servizio nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, nelle scuole speciali statali, nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti e nelle accademie nazionali di danza e di arte drammatica e negli istituti superiori per le industrie artistiche, chiamato a svolgere almeno una delle attività previste nel presente accordo, nonchè il seguente personale individuato dall'art. 9 - comma 5 e 6 - del D.P.R. n. 209/1987:

a) il personale della scuola comandato, a seguito di apposite procedure concorsuali, presso gli

I.R.R.S.A.E., la Biblioteca di Documentazione Pedagogica ed il Centro Europeo dell'Educazione;

b) il personale collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213; c) il personale di cui al 10 comma dell'art. 14 ed al 4 comma dell'art. 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, compenso il personale dichiarato inidoneo a svolgere le proprie funzioni per motivi di salute ed utilizzato in altri compiti ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. n. 417/1974;

d) il personale della scuola in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri, escluso quello in servizio all'estero.

2.4 Al fondo di incentivazione accede anche il personale direttivo, limitatamente alle attività di aggiornamento di cui successivi punti 14.3 e 15.1.

2.5 Allo stanziamento per indennità di istituto può accedere il personale direttivo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, compreso quello incaricato, contemplato dal D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 ed il personale coordinatore amministrativo statale, di ruolo e non di ruolo

RISORSE FINANZIARIE

3.1 Al finanziamento del compenso per lavoro straordinario per l'anno finanziario 1993 si provvede mediante l'utilizzazione dell'intero stanziamento iscritto sul capitolo 1031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica Istruzione pari a lire 73.000.000.000.

3.2 Al finanziamento del fondo di incentivazione si provvede con le seguenti risorse finanziarie:

— quanto a lire 90.000.000.000, al lordo degli oneri contributivi, mediante l'utilizzazione, per il periodo settembre/dicembre 1993, dell'accantonamento di pari importo a carico del capitolo 1038 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1993;

— quanto a lire 294.000.000.000, al lordo degli oneri contributivi, mediante l'utilizzazione, dell'intero stanziamento previsto sullo stesso capitolo 1038 per l'anno finanziario 1994, (atto Senato n. 1450 - tabella 7 -), in applicazione di quanto dal precedente punto 1.3. L'importo di cui trattasi è subordinato all'approvazione della legge di bilancio per l'anno finanziario 1994.

— 3.3 Al finanziamento dell'indennità di istituto al personale direttivo si provvede con le seguenti risorse finanziarie:

— quanto a lire 4.783.334.000, al lordo degli oneri contributivi, mediante l'utilizzazione, del residuo stanziamento di pari importo a carico del capitolo 1037 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1993;

— quanto a lire 14.350.000.000, al lordo degli oneri contributivi, mediante l'utilizzazione, dell'intero stanziamento previsto sullo stesso capitolo 1037 per l'anno finanziario 1994, (atto Senato n. 1450 - tabella 7 -), in applicazione di quanto indicato dal precedente punto 1.3. L'importo di cui trattasi è subordinato all'approvazione della legge di bilancio per l'anno finanziario 1994.

3.4 Al finanziamento dell'indennità di istituto al personale coordinatore amministrativo si provvede con le seguenti risorse finanziarie:

— quanto a lire 833.334.000, al lordo degli oneri contributivi, mediante l'utilizzazione, del residuo stanziamento di pari importo a carico del capitolo 1045 dello stato di previsione della spesa del ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1993;

— quanto a lire 2.500.000.000, al lordo degli oneri contributivi, mediante l'utilizzazione, dell'intero stanziamento previsto sullo stesso capitolo 1045 per l'anno finanziario

1994, (atto Senato n. 1450 - tabella 7 -) in applicazione di quanto indicato dal precedente punto 1.3. L'importo di cui trattasi è subordinato all'approvazione della legge di bilancio per l'anno finanziario 1994.

CRITERI DI RIPARTIZIONE A LIVELLO PROVINCIALE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

4.1 Si ravvisa l'opportunità che lo stanziamento venga ripartito tra i provveditori agli studi per il 50% sulla base della consistenza degli addetti (personale direttivo, educativo ed A.T.A. statale) a livello provinciale, e per il 50% sulla base della consistenza numerica degli alunni presenti in ciascuna provincia.

4.2 I dati provinciali relativi ad addetti ed alunni da utilizzare per l'effettuazione di tale ripartizione sono quelli risultanti al 1 gennaio di ogni anno dalla rilevazione statistica annualmente effettuata dall'Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione. Per l'esercizio finanziario 1993, tuttavia, si procede come segue:

— esercizio finanziario 1993
— gli 8/12 dell'assegnazione a livello provinciale, relativi al periodo gennaio-agosto 1993 vengono inviati alle istituzioni scolastiche con vincolo di finalizzazione secondo le disposizioni vigenti antecedentemente al presente accordo;

— i 4/12 di tale assegnazione, relativi al periodo settembre-dicembre 1993, vengono invece destinati a remunerare le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo effettuate per tale periodo da tutto il personale docente, educativo, ed ATA;

— esercizio finanziario 1994
il criterio di destinazione sarà quello previsto per il periodo settembre-dicembre 1993.

FONDO INCENTIVAZIONE

5.1 La ripartizione dello stanziamento viene effettuata secondo il criterio già individuato per lavoro straordinario.

5.2 Il 5% dello stanziamento provinciale, come sopra determinato, sarà finalizzato, prioritariamente e fino a concorrenza del 2%, ove necessario, per integrare le competenze accessorie relative a funzioni ed attività del personale direttivo e del personale coordinatore amministrativo in tutti quei casi in cui il finanziamento alle scuole per indennità di istituto risulti insufficiente ai fini della liquidazione dell'indennità stessa, secondo le misure indicate nel presente accordo. La parte residua di detto 5% è finalizzata ad incentivare le prestazioni rese del personale scolastico nell'ambito di specifici progetti di particolare rilevanza provinciale,

presentati dalle singole istituzioni scolastiche ai Provveditori agli Studi, i cui obiettivi saranno definiti in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale.

5.3 Entro il mese di gennaio, un apposito comitato tecnico nominato dal Provveditore agli Studi, la cui composizione viene stabilita in sede di contrattazione decentrata provinciale, individua i progetti da ammettere al finanziamento provinciale e valuta la compatibilità finanziaria degli stessi rispetto allo stanziamento.

INDENNITA' DI ISTITUTO

6.1 Indennità di istituto al personale direttivo cap. 1037: lo stanziamento viene attribuito alle singole province sulla base della consistenza degli addetti (personale direttivo, docente, educativo ed A.T.A. statale) a livello provinciale.

6.2 I dati provinciali relativi agli addetti, da utilizzare per l'effettuazione di tale ripartizione, sono quelli risultanti al 1 gennaio di ogni anno dalla rilevazione statistica annualmente effettuata dall'Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione.

7.1 Indennità di istituto al personale coordinatore amm.vo, cap. 1045: la ripartizione dello stanziamento a livello provinciale avviene in base alla consistenza organica dei coordinatori amm.vi dipendenti statali.

CRITERI DI RIPARTIZIONE A LIVELLO DI SINGOLA SCUOLA

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

8.1 La ripartizione a livello scolastico avverrà con il medesimo criterio previsto a livello nazionale.

FONDO DI INCENTIVAZIONE
9.1 Anche la ripartizione a livello scolastico del fondo di incentivazione avverrà secondo lo stesso criterio utilizzato a livello nazionale.

9.2 L'utilizzazione da parte delle scuole degli stanziamenti per il compenso per lavoro straordinario e per il fondo di incentivazione avverrà secondo i seguenti rigidi criteri:

a) utilizzazione prioritaria del compenso per lavoro straordinario per remunerare ogni ora di prestazione resa, al di fuori dell'orario obbligatorio di servizio, nelle attività individuate con il presente accordo. Resta confermata l'esclusione delle attività di insegnamento aggiuntive di cui all'art. 3 - comma 10 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399, ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 10,1 - lettera b10);

b) utilizzazione del fondo di incentivazione solo successivamente al completo impegno dello stanziamento per il lavoro straordinario;

c) Al fine di compensare le attività di insegnamento aggiuntivo diverse da quelle di cui al citato comma 10 dell'art. 3 del D.P.R. n. 399/1988, come individuate dal successivo punto 10.1, deliberate nell'ambito della gestione del budget di istituto, andrà tuttavia utilizzato il fondo di incentivazione, prescindendo dal completo impegno dello stanziamento per lavoro straordinario.

10.1 Gli stanziamenti per lavoro straordinario e per fondo di incentivazione sono finalizzati all'erogazione:

A) di compensi accessori al personale docente, educativo ed A.T.A. che partecipi alle seguenti attività:

a1) - svolgimento di funzioni e compiti di coordinamento, collaborazione e responsabilità nella gestione e nel funzionamento della scuola;

a2) - svolgimento da parte del personale ausiliario di attività di supporto a favore degli alunni portatori di handicap, in aggiunta a quelle già previste dal D.P.R. n. 588/1985, che garantiscano ausilio materiale alla persona ai fini del pieno esercizio del diritto allo studio;

B) di compensi per prestazioni rese in eccedenza ai normali obblighi di servizio come individuati dall'art. 14 del D.P.R. n. 399/1988 per il personale docente, educativo ed A.T.A. e dall'art. 16 del medesimo D.P.R. per il personale docente nelle seguenti attività:

b1) - studio ed elaborazione di progetti volti a migliorare il funzionamento organizzativo amministrativo e didattico delle unità scolastiche;

b2) - attuazione di progetti volti a migliorare il funzionamento dell'istituzione scolastica (quali quelli relativi a biblioteche, laboratori, organizzazione di gite scolastiche e di attività extra scolastiche, di cineforum, partecipazione ad attività teatrali e contatti col mondo del lavoro), ovvero instaurazione e mantenimento di rapporti con enti e soggetti giuridici esterni alla scuola (come UU.SS.LL., enti locali, altre scuole, ecc.);

b3) - predisposizione ed attuazione di insegnamenti individualizzati per la prevenzione ed il recupero dello svantaggio scolastico;

b4) - attività finalizzate all'arricchimento ed all'integrazione dell'offerta formativa in ogni ordine e grado di istruzione;

b5) - attività finalizzata all'orientamento scolastico o professionale degli alunni;

b6) - realizzazione di iniziative di alternanza scuola-lavoro;

b7) - attività di educazione alla salute, prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze;

b8) - realizzazione di iniziative tendenti a favorire processi di integrazione ed apprendimento degli alunni portatori di handicap;

b9) - attività finalizzate ad un più efficace inserimento scolastico degli alunni ed adulti immigrati;

b10) - effettiva presenza a scuola, a seguito della dichiarata disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti nella prima ora mattutina di lezione;

b11) — Prestazioni connesse con la necessità di garantire l'ordinario funzionamento dell'istituzione scolastica ovvero l'assolvimento di esigenze straordinarie;

C) di compensi al personale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 9 del D.P.R. 209/1987.

11.1. L'utilizzazione del fondo accreditato alle scuole per compenso per lavoro straordinario e per fondo di incentivazione, ivi compresa la determinazione dei compensi di cui al successivo 11.3, è definita dal consiglio di circolo o di istituto, su proposta della giunta esecutiva e sulla base del parere obbligatorio del collegio dei docenti dell'assemblea del personale A.T.A.

Resta fermo che la programmazione e la verifica degli aspetti pedagogico-didattici è di competenza del collegio dei docenti.

11.2 A tale fine il consiglio di circolo o di istituto delibera le attività da incentivare nell'anno scolastico individuato con certezza personale disponibile all'effettuazione di dette attività e l'impegno orario necessario al loro svolgimento.

11.3 L'individuazione e l'affidamento delle attività indicate al precedente punto 10.1 - lettera a) sono effettuati dal capo di istituto, il consiglio di circolo o di istituto stabilisce, invece, il relativo compenso forfettario che va determinato riportando le tariffe orarie di cui al successivo punto 12.1 al presumibile impegno orario annuo. Per il personale A.T.A. può, in alternativa essere applicato il compenso fissato dall'art. 15 - lettera a) del decreto ministeriale 4 marzo 1993 n. 55, relativo al fondo di incentivazione per l'anno scolastico 1992/93.

12.1 Le misure orarie lorde di compenso attribuibile al personale che abbia effettivamente svolto nell'anno le attività di cui al precedente punto 10,1 sono le seguenti:

Ex livelli	Qualifiche	Importi orari lordi
3	Ausiliari, aiutanti cuochi, guardarobieri	lire 12.367
4	Collaboratori amm.vi, collaboratori tec.ci, cuochi, infermieri	lire 13.779
5	Coordinatori amministrativi	lire 15.633
6	Docenti di scuola materna ed elementare, accompagnatori al pianoforte, docenti diplomati della scuola sec.ia sup.re, personale educativo dei convitti e degli educandati ed assistenti delle scuole speciali statali	lire 15.638
7	Docenti di scuola media, docenti laureati delle scuole di istruzione secondaria di II grado ed artistica, assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici	lire 16.965
8	Docenti delle accademie e dei conservatori alla nomina in ruolo	lire 19.254
8 bis	Docenti delle accademie e dei conservatori dopo la conferma in ruolo	lire 20.546

INCENTIVANTE

12.2 Per le attività di cui al precedente punto 10.1 - lettera B), che comprendano attività di effettivo insegnamento, il compenso per dette attività di insegnamento è fissato in lire 30.000 orarie lorde.

12.3 I compensi di cui ai precedenti numeri 12.1 e 12.2 non vengono attribuiti nelle ipotesi in cui sia già prevista dalle vigenti disposizioni la corresponsione del compenso per ore eccedenti.

12.4 Il compenso relativo alla disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti, di cui al precedente punto 10.1 - lettera b10) - è stabilito nella misura di lire 12.000 lorde per ciascuna presenza e spetta a condizione che il docente sia presente a scuola all'inizio della prima ora mattutina di lezione. Qualora venga effettuata la sostituzione al docente spetta il compenso per ore eccedenti previsto dall'art. 3 - comma 10 - del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, senza diritto alla corresponsione del predetto compenso di lire 12.000. La disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti non produce effetti economici qualora sia accertato che, stante il numero dei docenti tenuti al completamento dell'orario d'obbligo o a disposizione della scuola, non vi sia necessità di ricorrere all'opera del docente che si sia dichiarato disponibile alla sostituzione durante la prima ora mattutina di lezione.

13.1 Al personale di cui alla lettera C) del precedente punto 10.1 spetta un compenso forfettario da rapportare, in ragione di undici mensilità ad anno, al periodo di servizio prestato nell'anno stesso. Detto compenso è fissato nella misura di ore 220.000 annue lorde.

14.1 Gli stanziamenti per lavoro straordinario e per fondo di incentivazione sono inoltre destinati a retribuire il personale docente, educativo, che partecipi in qualità di discente, senza esonero dall'orario obbligatorio di insegnamento, a corsi di aggiornamento organizzati dalle Università, dall'amministrazione o, per suo conto, da enti o associazioni convenzionati con le università o autorizzati dall'amministrazione secondo le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 137 del 18 maggio 1990, dagli I.R.R.S.A.E., direttamente dalle scuole ovvero da imprese o ditte fornitrici, su richiesta delle scuole, esclusivamente in relazione all'introduzione di nuove tecnologie o supporti didattici ivi compresi i corsi per docenti di lingua straniera della scuola elementare, nonché i corsi di riconversione professionale di scuola secondaria.

14.2 Gli stanziamenti per lavoro straordinario e per fondo di incentivazione sono altresì destinati a retribuire il personale A.T.A. che partecipi in qualità di discente, senza esonero dall'orario obbligatorio di servizio ed in aggiunta ad esso, a corsi di aggiornamento organizzati dall'amministrazione o autorizzati dalla medesima, a norma della circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 113 del 12 aprile 1991, ovvero direttamente dalle scuole o da imprese o ditte fornitrici, su richiesta delle scuole stesse, esclusivamente in relazione all'introduzione di nuove tecnologie e macchinari.

14.3 Lo stanziamento del fondo di incentivazione viene inoltre utilizzato per retribuire il personale direttivo che partecipi, in qualità di discente, senza esonero dall'orario obbligatorio di servizio ed in aggiunta ad esso, ad attività di aggiornamento gestite dalle università,

dall'amministrazione o, per suo conto, da enti o associazioni convenzionati con le Università o autorizzati dal Ministero.

15.1 I compensi per l'attività di aggiornamento di cui al precedente punto 14 sono i seguenti:

A) PERSONALE DOCENTE ORE DI AGGIORNAMENTO NELL'ANNO COMPENSO FORFETTARIO da 30 a 40 lire 180.000 per ogni ora oltre le 40 e fino ad

cedente punto 16.3, durante i quali l'indennità non è corrisposta al direttore didattico reggente, essa è corrisposta in misura intera al vicario del circolo didattico affidato in reggenza.

17.1 In applicazione dell'art. 7 del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209, l'indennità di istituto viene commisurata ai carichi di lavoro connessi sia con la dimensione sia con la complessità dell'istituzione scolastica cui il personale direttivo è preposto.

17.2 La dimensione viene valu-

ficata con reparto di lavorazione, negli istituti tecnici industriali, nautici ed aeronautici e negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, alberghieri, per le attività marinare e femminili, nonché negli istituti d'arte;

B) esistenza di aziende agrarie.

18.2 Vengono inoltre presi in considerazione i seguenti parametri di complessità, il cui valore economico è riportato nella tabella B2) annessa al presente accordo:

A) l'attività di vigilanza da parte

dell'ordine scolastico e dalla tipologia della scuola secondo i criteri individuati nei precedenti punti 17 e 18 e sulla base dei valori economici previsti per il personale direttivo ridotti del 30%.

21.1 L'indennità va corrisposta agli aventi diritto per il periodo 1 settembre - 31 agosto, in ragione di 1/11 per ogni mese o frazione finale di servizio superiore a 15 giorni, effettivamente prestato.

21.2 Nei casi in cui il personale interessato si sia trovato in posizione di stato che non abbia comportato l'effettivo esercizio della funzione per un periodo superiore a 15 giorni, l'indennità compete, per lo stesso periodo, al coordinatore o collaboratore amministrativo che lo abbia sostituito.

DISCIPLINA DI CASI PARTICOLARI

22.1 Al personale delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, impegnato in turni notturni o festivi vengono riconosciuti, a carico del fondo di incentivazione, i seguenti compensi, al cui finanziamento si provvede, in deroga a quanto previsto dai precedenti punti relativi ai criteri di ripartizione del fondo di incentivazione, secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi - Ufficio II di Ragioneria:

- personale educativo ed assistente: lire 16.000 per turno;
- personale esecutivo: lire 14.000 per turno;
- personale ausiliario: lire 13.000 per turno.

22.2 Nel caso di turni notturni e festivi gli importi di cui sopra sono aumentati del 50%.

DISPOSIZIONI FINALI

23.1 Alla liquidazione del compenso a carico del fondo di incentivazione e del compenso per lavoro straordinario al personale docente, educativo ed A.T.A. provvederanno le istituzioni scolastiche o educative di appartenenza con i fondi assegnati alle stesse dai rispettivi provveditori agli studi appositi capitoli già istituiti nei bilanci di gestione.

23.2 Alla liquidazione del compenso a carico del fondo di incentivazione al personale di cui al precedente punto 2.3 - lettere a), b), c) e d) provvederanno:

- per il personale della scuola in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri e presso il Ministero della Pubblica Istruzione: la Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi - Ufficio II di Ragioneria;
- per il personale in servizio presso i Provveditorati agli Studi, le Sovrintendenze scolastiche Regionali, gli I.R.R.S.A.E. e C.E.D.E. e al B.P.D.: il Provveditore o il Sovrintendente competente per territorio in relazione alla sede di servizio, sulla base degli elementi in suo possesso ovvero di specifica segnalazione dell'ente presso il quale il dipendente presta la propria attività.


24.1 Alla determinazione della misura dell'indennità di istituto spettante a ciascun capo di istituto provvederanno i competenti uffici scolastici provinciali, dandone poi comunicazione alle istituzioni scolastiche o educative di appartenenza dei singoli interessati, le quali provvederanno alla liquidazione dell'emolumento utilizzando i fondi all'uopo assegnati dei Provveditorati agli Studi, fondi che dovranno essere introitati nei bilanci delle singole scuole sugli appositi capitoli denominati "indennità di istituto".

24.1 E' comunque da escludere la valutabilità del requisito della complessità nei casi di istituzioni scolastiche di ridotte dimensioni, con un numero di unità di personale inferiore a 41.

24.2 Nei limiti delle risorse indicate nei precedenti punti 3.3 e 5.2, l'importo dell'indennità spettante al personale direttivo di ciascuna istituzione scolastica è determinato secondo i valori risultanti dalle tabelle allegate al presente accordo.

PERSONALE COORDINATORE AMMINISTRATIVO

20.1 L'indennità di istituto sarà corrisposta al personale coordinatore amministrativo prescindendo



un massimo di 70 ore annue, in aggiunta al compenso di lire 180.000, spetta il compenso orario previsto dalla tabella di cui al precedente punto 12.1.

B) PERSONALE A.T.A. per ogni ora di aggiornamento effettuata, fino ad un massimo di 30 ore nell'anno, spetta il compenso orario previsto dalla tabella di cui al precedente punto 12.1.

C) PERSONALE DIRETTIVO Per ogni ora di aggiornamento effettuata, fino ad un massimo di 50 ore nell'anno, spetta il compenso di lire 28.624 lorde.

INDENNITA' DI ISTITUTO PERSONALE DIRETTIVO

16.1 L'indennità di istituto è attribuita con riferimento al periodo di attività didattica (1 settembre - 30 giugno) al personale direttivo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, compreso quello incaricato, che nel periodo stesso abbia esercitato l'effettiva direzione dell'istituzione scolastica o educativa cui è preposto, in ragione di 1/10 per ogni mese di servizio o frazione finale superiore a 15 giorni.

16.2 L'indennità è altresì attribuita, con le stesse modalità di cui al precedente punto ma nella misura del 50% di quella spettante al capo di istituto, al vice rettore di convitto nazionale, alla vice direttrice di educando femminile dello Stato, al vice direttore di scuola speciale statale.

16.3 Nel caso in cui il personale direttivo si sia trovato in posizione di stato che non abbia comportato l'effettivo esercizio della funzione direttiva per un periodo superiore a 15 giorni, l'indennità di istituto è attribuita, per lo stesso periodo, al docente vicario che ai sensi della normativa vigente lo abbia sostituito, ovvero al vice rettore di convitto nazionale, alla vice direttrice di educando femminile statale o al vice direttore di scuola speciale statale.

16.4 Per i circoli didattici affidati in reggenza, l'indennità di istituto è corrisposta nella misura del cinquanta per cento sia al direttore didattico reggente sia al docente vicario dello stesso circolo didattico.

16.5 Nei periodi indicati nel pre-

tata, prescindendo dall'ordine scolastico e dalla tipologia, in relazione al numero delle unità di personale statale, direttivo, docente, educativo ed A.T.A., addetto all'istituzione scolastica, quale risulta dall'organico di fatto e sulla base dei valori economici di cui alla tabella A allegata al presente accordo. A tal fine le unità di personale docente che prestino servizio in più scuole vanno conteggiate nell'organico di fatto della sola scuola di titolarità.

17.3 Negli istituti in cui sia previsto personale A.T.A. dipendente da comuni o province il criterio di cui al punto precedente viene integrato aumentando l'organico di fatto relativo al personale statale, in base alle seguenti percentuali di maggiorazione del numero delle unità di personale statale, sempre con arrotondamento all'unità inferiore:

- istituti nautici più 35%
- istituti tecnici commerciali e per geometri più 30%
- licei scientifici più 20%
- istituti magistrali più 15%
- circoli didattici più 10%

17.4 Per le istituzioni scolastiche di cui al precedente punto 17.3 site nelle regioni Basilicata e Sardegna, il cui personale A.T.A. sia a carico dello Stato, non si applica il correttivo di cui al punto stesso.

17.5 Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado site nelle province di Trento e Bolzano, il cui personale A.T.A. è a carico delle province medesime la dimensione viene valutata in relazione al numero delle unità di personale docente ed educativo addetto alla istituzione scolastica quale risulta dall'organico di fatto, maggiorato del 30%.

17.6 La valutabilità della dimensione è comunque esclusa per le istituzioni scolastiche con un numero di unità di personale inferiori a 41.

18.1 Per la valutazione del carico di lavoro connesso con la complessità vengono presi in considerazione il numero delle unità di personale di cui al precedente punto 17 in connessione con i seguenti indicatori di complessità, i cui importi sono individuati nell'acclusa tabella B1:

A) esistenza di laboratorio ed of-

dalle altre pagine

La protesta studentesca

2) i giovani sono contro il rumore delle parole e non si fanno impressionare dall'"estetica" della figura del preside-manager. Essi certamente preferiscono la figura di un capo d'istituto che sappia capire i problemi pedagogici e metodologici, che s'intenda delle discipline che essi studiano, senza mancare, nello stesso tempo, delle necessarie capacità organizzative. Un preside estromesso dalla didattica diventa un meo gestore, una figura estranea alla tradizione della scuola italiana. I giovani hanno capito, senza tante difficoltà, l'inconsistenza dell'ideologia manageriale che ha imperato per almeno dieci anni nei dibattiti sulla figura del preside e che ha condizionato pesantemente e prepotentemente la politica del reclutamento.

3) i giovani hanno capito che l'introduzione di elementi privatistici nella scuola porterebbe alla formazione di scuole a doppia velocità, di scuole ricche e di scuole povere, perpetuando, fra l'altro, la dicotomia esistente fra Nord e Sud;

4) i giovani protestano per una politica dell'edilizia scolastica che a tutti i livelli garantisce condizioni dignitose a tutti gli studenti, a quelli del Nord come a quelli del Sud. Ma hanno compreso anche che l'attuale classe dirigente, responsabile del presente degrado, legata alla pratica clientelare della tangente, non può essere l'artefice della rinascita della scuola;

5) i giovani hanno colto l'abuso che spesso viene fatto della libertà d'insegnamento, il più delle volte confusa con la licenza di fare quel che si vuole o, ancora peggio, col non fare, o con l'assecondare una politica dell'editoria del libro scolastico succube della logica del profitto a scapito anche dell'economia familiare spesso sottoposta a veri e propri salassi.

Si tratta di temi sui quali, come Federazione Italiana Scuola, ci siamo da sempre battuti rivendicando l'atipicità professionale, senza indulgere né a farneticazioni vetero-ugualitaristiche né al mito del professionismo svincolato da obblighi di carattere etico e sociale, convinti come siamo che l'atipicità consiste solo e soltanto nel fatto di svolgere un compito così particolare e così delicato (qual è quello di contribuire alla formazione dei giovani) che non può essere oggetto di quantificazioni temporali. Esso infatti non può sottrarsi a qualsiasi valutazione in termini di efficacia e di risultati. E' necessario che la classe docente espella la zavorra che ne compromette la dignità e le impedisce di fare una seria politica di rivendicazione retributiva, così come è necessario che isoli le frange estremistiche, attardate su posizioni sessantottarde, inclini a strumentalizzare la protesta studentesca indirizzandola verso contrapposizioni obsolete e superate dalla storia, che creerebbero fratture anacronistiche fra i giovani.

La protesta studentesca, se lasciata alla sua naturale evoluzione, può conseguire tre obiettivi fondamentali: 1) una maggiore solidarietà di generazione, sorda ai richiami di un passato fatto di pentimento e rancore; 2) una politica scolastica più attenta agli interessi dei giovani stessi; 3) una seria riforma dei meccanismi di reclutamento della classe docente con conseguente recupero in termini di dignità e di trattamento retributivo. Se, invece, vi si mescolano elementi esterni con lo scopo di "indirizzare" la corrente, allora ci sarà confusione e violenza perché i giovani, in molti, non accettano passivamente suggerimenti e provocazioni.

Da parte nostra puntiamo al rimpiazzo rapido dell'attuale classe politica, responsabile di tanto danno nei confronti delle giovani generazioni, con una nuova, credibile e moralmente sana, che faccia altrettanto rapidamente la Riforma della scuola superiore, rinnovi il contratto della scuola, apra finalmente una nuova era di giustizia sociale.

Un auspicio in tal senso lo ricaviamo anche dalle dichiarazioni dei leaders politici (sia vincitori che perdenti) della consultazione amministrativa appena conclusasi, specialmente nelle città come Roma e Napoli dove il confronto è stato aspro ma sostanzialmente civile, e dove è stato ampiamente dimostrato che esistono le condizioni storiche e politiche oggettive per il superamento di antichi steccati. D'altro canto anche il nuovo sistema elettorale che favorisce nuove e diversificate aggregazioni (anche impensabili, come nel caso di Cosenza) alimenta un rinnovato senso della storia, dal quale i giovani hanno tutto da guadagnare.

F. P.

Un caso significativo

inoltrato ricorso al TAR della Campania e, nonostante i vari legali investiti, docenti universitari, avessero plaudito le coraggiose iniziative intraprese e avessero sottolineato l'illegittimità dell'atto, viziato per giunta anche del reato di abuso di potere e d'ufficio, proprio perchè non era stato preso in considerazione il doppio ruolo da me rivestito e che nella funzione di rappresentare dei genitori avevo evidenziato i notevoli e gravi disagi amministrativi, nell'udienza del 7/10, fissata in un primo momento al 23/9 e poi, inspiegabilmente, aggiornata alla nuova data, veniva respinta la richiesta di sospensione del provvedimento di trasferimento.

Ritengo che tale "storia", il cui corso evolutivo è stato magistralmente diretto, così come sovente accade in questa particolare Provincia, dai soliti "pezzi grossi", non possa essere sottovalutata, perchè è inconcepibile accettare la logica "punitiva" per chi, soprattutto se privo di difese, è dalla parte dello Stato e lotta, in una disperata posizione di inferiorità, l'arroganza e la protervia di una classe gestionale da troppo tempo abituata a far morire nel silenzio e nell'oblio le intelligenze e le volontà di operare nel superiore ed esclusivo interesse della collettività.

E tale "storia" è ancor più deprecabile perchè è oltremodo inconcepibile che da una Comunità educante possano provenire esempi e comporta-

menti inqualificabili e dannosi soprattutto per i giovani che hanno la necessità, per la loro formazione culturale, umana e sociale, di credere nei Valori di Giustizia e Onestà, specialmente in un momento tanto particolare della vita politica di questa nostra povera Italia. Confido molto nell'alto vostro senso professionale e sono disponibile per qualsiasi seria e fattiva testimonianza, nella speranza di apportare un pur se piccolo contributo a quella, ormai da tutti conclamata, "rivoluzione delle coscienze", di cui ha tanto bisogno questa amorfa e triste società.

Nell'attesa di un riscontro, porgo cordiali saluti.

*Mitt.: Prof. Michele Falcone
81022 - Casagiove - (Caserta)*

MATTEOLI. — Ai Ministri della pubblica istruzione di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze. — Per sapere — premesso:

che il prof. Michele Falcone, Ordinario di Italiano e Latino presso il Liceo classico "G. Bruno" di Maddaloni e Presidente, dal mese di gennaio del 1992, dello stesso Consiglio d'Istituto, ha avuto modo, nonostante mai gli fossero state esibite le più volte richieste documentazioni, di segnalare alle Autorità preposte, ancora sonnacchianti, almeno fino ad ora, alcune "anomalie" amministrative e contabili fra cui ben undici accrediti di notevole importo operati con "assegni interni" e l'annua corresponsione di un bassissimo tasso d'interesse, in ragione dello 0,32 per cento, subito balzato, a partire dal 1 aprile 1992, per effetto delle vive e indeclinabili proteste del docente-Presidente, all'8 per cento;

che, avendo il prof. Falcone opposto un deciso diniego alle sollecitazioni, da più parti pervenutegli, "di non interessarsi di fatti amministrativi, contabili e bancari", è stato oggetto, anche nel momento in cui, pur se inutilmente, ha proposto lo scioglimento della convenzione con il Banco di Napoli di Maddaloni, di una incessante attività persecutoria messa in atto da un vero e proprio complotto che lo ha stremato nel fisico e nell'animo, al punto che ha dovuto, più volte, assentarsi dal servizio per molti mesi per gravi motivi di salute;

che l'Istituto ha ricevuto una prima visita ispettiva del dottor Angelo Ciardello, durata appena un'ora, alla quale è seguita quella del dottor Giovanni Gentile, le cui relazioni sono state oggetto di controdeduzioni da parte del prof. Falcone, inoltrate al Ministro della pubblica istruzione e alle Autorità Giudiziarie, anche perchè le ispezioni si sono rivelate fortemente di parte nonchè discrepanti e contraddittorie persino sull'analisi di identici dati amministrativi e contabili;

che, al termine delle suindicate visite ispettive, è sopraggiunta quella del dottor Biagio Scognamiglio la cui relazione, non diversamente da altri casi di docenti, per il tono e la forma con cui è stata condotta, evidenzia abbastanza chiaramente come l'Ispettore si andato molto al di là di quella che è la sua funzione ispettiva.

che, per le affermazioni del dottor Giovanni Gentile, che così suonano: "La fiducia riposta nella banca ritengo non abbia mai indotto i responsabili della gestione di verificare la richiamata clausola convenzionale", e più avanti: "Del resto, l'applicazione di bassi tassi d'interesse è fenomeno diffuso nelle scuole della provincia di Caserta tanto che al riguardo il Provveditore agli studi ne ha fatto oggetto di intervento diretto presso le banche interessate", bisognerebbe dedurre che l'accertato danno erariale non andrebbe circoscritto al solo istituto in cui ha insegnato il prof. Falcone, ma sarebbe un "fenomeno" di non poche scuole della provincia, dovuto o ad una patetica ignoranza quasi generalizzata e, quindi, dello stesso Provveditorato che, avendo compito di verifica sugli atti amministrativi e contabili, si è accorto dello strano "fenomeno" solo dopo tanti anni, e in virtù dell'intervento del prof. Falcone, o all'esistenza, per i tristi tempi correnti, di una "Tangentopoli" scolastica che vedrebbe, comun-

que, arricchite illegittimamente, le stesse banche;

Come ricompensa di tale doveroso atto verso lo Stato, al Prof. Falcone è stato notificato in data 1 settembre 1993, un decreto di trasferimento "per incompatibilità ambientale", anche se nello stesso trasferimento, "ideato" e così "assicurato" dal Provveditore fin dal mese di gennaio, "è riconosciuto alla base del comportamento del prof. Falcone un indubbio valore etico", gli è stato assegnato il Liceo Scientifico di Caiazzo, dipendente da Capua, "sede che sembra la più favorevole per l'interessato, residente a Casagiove, e la meglio collegata con mezzi pubblici";

che il prof. Falcone, fiducioso nella giustizia, ha chiesto ragione al TAR della Campania del suo validissimo operato, ma nella udienza del 7 ottobre, fissata in un primo momento al 23 settembre, e poi, stranamente, aggiornata alla nuova data, gli è stata negata la richiesta sospensione del provvedimento di trasferimento con la motivazione: "in relazione ai motivi di gravame il ricorso non appare allo stato degli atti assistito da sufficiente fumus boni iuris, nonostante legali, docenti universitari di chiara fama, avessero puntualizzato l'illegittimità dell'atto, viziato nella sua stessa essenza giuridica e sottolineato il particolare valore etico riscontato e riconosciuto nel comportamento dello stesso docente";

se risulti che la Magistratura inve-

stita abbia aperto un'inchiesta e quali risultati abbia sortito;

se risulti per quali motivi il Preside del Liceo Classico di Maddaloni, prof. Nicola Mastroianni, sebbene più volte sollecitato, non abbia voluto denunciare, come sarebbe stato suo dovere, alla Procura Generale della Corte dei Conti, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 52 e 53 della Legge sulla contabilità dello Stato, l'accertato grave danno erariale subito dall'istituzione scolastica;

se non ritenga ingiusto il Ministro della pubblica istruzione, illettimo e viziato da abuso di potere, il trasferimento di un docente che, nelle funzioni di rappresentante dei genitori, non ha voluto abbassare la testa per servire lo Stato e combattere l'arroganza e la protervia;

se non ritenga il ministro della pubblica istruzione annullare il decreto di trasferimento e restituire al prof. Falcone un atto di giustizia;

se non ritenga più giusto il ministro della pubblica istruzione rimuovere dall'Istituto il preside che, disattendendo ogni normativa di Legge, ha creato, fiducioso negli "appoggi", i presupposti per ridurre all'impotenza operativa il prof. Falcone insabbiando il danno statale;

se non ritengano predisporre serie visite ispettive, al fine di accertare ogni tipo di responsabilità.

vuti all'I.N.P.S.

26.1 Le parti si danno atto che l'eliminazione dal presente accordo del parametro di valutazione economica relativo alla esistenza della personalità giuridica presso alcuni tipi di istituzioni scolastiche, presente negli anni precedenti, è connessa alla circostanza che è attualmente all'esame del Parlamento un provvedimento legislativo il quale prevede, a decorrere dal 1 gennaio 1994, l'estensione della personalità giuridica e dell'autonomia amministrativa alle istituzioni scolastiche che ne sono attualmente sprovviste e che, pertanto, detta estensione, generalizzando la concessione della autonomia amministrativa, rende di fatto ininfluenza l'utilizzazione del citato parametro economico ai fini della valutazione dei differenti gradi di complessità delle istituzioni scolastiche. Le parti si impegnano pertanto a rivedere l'inserimento di detto parametro di valutazione economica qualora il provvedimento legislativo di cui sopra non contenesse più, dopo l'approvazione di parte del Parlamento, l'estensione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche in parola.

Scuola e Lavoro

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - M. D'Ascola - V. De Cimma - A. Di Nicola - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Amministrazione

Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purchè sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.

Chiuso in Tipografia il 16/12/1993 - Stampato il 21/12/1993

Compenso incentivante

per il personale direttivo".

24.2 Alla liquidazione dell'indennità di istituto spettante a ciascun coordinatore amministrativo provvederanno le istituzioni scolastiche o educative di appartenenza con i fondi assegnati alle stesse dai rispettivi provveditorati agli studi sugli appositi capitoli denominati "finanziamento per l'indennità di istituto al coordinatore amministrativo".

25.1 Atteso che il compenso incentivante, il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di istituto non sono utili ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, sugli stessi gravano le sole ritenute per contributi a favore del servizio sanitario nazionale ed ex GESCAL, nonchè quelle d'acconto IRPEF, queste ultime calcolate in base all'aliquota più elevata gravante sullo stipendio degli interessati. Per il personale iscritto alle assicurazioni sociali obbligatorie vanno ovviamente versati anche i contributi do-